

STATUTO APMARR  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSONE  
CON MALATTIE REUMATOLOGICHE E RARE APS

Art. 1 - È costituita l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare - APMARR Associazione di Promozione sociale (APS) di cui al capo II del Titolo V del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, attiva sull'intero territorio nazionale, con sede legale in Lecce alla Via Molise 16.

L'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, successivamente solo APMARR o Associazione, deriva dalla precedente Associazione Interregionale dei Malati Reumatici di Puglia, Calabria e Basilicata, costituita il 15 dicembre 1984 con atto pubblico Notarile rogato dal Notaio dott. Nicola Guida da Gioia del Colle, avente numero di Repertorio 35.276 e numero di Raccolta 8.214, e registrato a Gioia del Colle il 2 gennaio 1985, al n. 76 Mod. I, e di cui si conserva tutto il patrimonio culturale e l'anzianità operativa. La denominazione di APMAR dal 19 febbraio 2011 è stata sostituita con "Associazione Persone con Malattie Reumatiche", che a far data dal 30 aprile 2016 diventa "Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare" e, quindi oggi, APMARR. L'Associazione, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sussistendone le condizioni, assume personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017. APMARR si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS". L'Associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - APMARR è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed ha i suoi fondamenti giuridici e riferimenti identitari nell'art. 118 della Costituzione, nel Codice Civile, nel Decreto Legislativo n. 117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS). L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 3 - APMARR svolge le proprie attività per affermare che la malattia non esaurisce l'esperienza di vita personale e sociale delle persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare. Spesso la malattia dà avvio alla possibilità concettuale di dipendenza dagli altri; le potenzialità espresse da diagnosi precoce, accesso in tempi ragionevoli alle cure anche innovative e alla più appropriata terapia riabilitativa, sono le condizioni che danno certezza di mantenere la capacità di formulare decisioni che possono essere riferite alla propria salute o al bene comune. Allontanare la disabilità significa allontanare la perdita della libertà personale per continuare ad essere una risorsa e non un peso per la società. La mission di APMARR è "Migliorare la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità della vita".

Art. 4 - APMARR riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati ad affrontare tematiche inerenti le malattie reumatologiche croniche e rare, al fine di favorire il progresso della cultura della reumatologia nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dell'uguaglianza dei diritti delle persone.

Art. 5 - APMARR svolge la propria attività esclusivamente per fini di interesse generale osservando i dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. APMARR ha struttura democratica ed ha carattere di volontariato ai cui principi si attiene. APMARR si avvale in modo prevalente dell'attività prestata dai propri associati in forma personale, libera e gratuita ed esclude qualsiasi finalità di lucro

anche indiretto sia per l'Associazione stessa che per i propri associati.

#### FINALITA'

Art. 6 - APMARR persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di produrre benefici a persone, soci e non soci, svantaggiate in ragione di condizioni fisiche psichiche, economiche, sociali e familiari, attivandosi per:

- a. Migliorare la qualità di vita delle persone portatrici di patologie reumatologiche croniche e rare;
- b. Sviluppare la cultura della reumatologia;
- c. Rappresentare le persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare, a prescindere dal genere, dalla nazionalità, dall'età e dall'appartenenza;
- d. Tutelare il diritto alla salute e i diritti civili, sociali e umani delle persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare;
- e. Favorire il miglioramento dei servizi e l'assistenza sanitaria e socio sanitaria in favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare;
- f. Collaborare con Associazioni, Enti, Società, Organizzazioni del mondo non-profit e profit, ecc. operanti in Italia, in Europa o in altre nazioni, con scopi analoghi a quelli di APMARR;
- g. Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica per l'individuazione delle cause, la cura e la prevenzione delle malattie reumatologiche croniche e rare.

#### SETTORI DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art. 7 - APMARR esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del C.T.S., per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che saranno svolte in conformità alla norme vigenti che ne disciplinano l'esercizio:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie;
- d) promozione della ricerca scientifica in reumatologia.
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in reumatologia e della pratica del volontariato.
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- g) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) educazione, istruzione e formazione;

Art. 8 - inoltre APMARR, ai fini di cui all'articolo 7 può svolgere azioni varie riconducibili alle tipologie di servizi e funzioni di seguito elencate:

- a. Tutela e rappresenta, anche in sede giudiziaria, i diritti civili delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, sollecitando l'emanazione e la corretta applicazione di una legislazione adeguata, con interventi in ogni sede opportuna, promuovendo inoltre l'istituzione di centri e servizi di assistenza sanitaria e sociale da parte della Pubblica Amministrazione, anche nell'ambito di attività già organizzate e, in genere, promuovendo ogni iniziativa atta a migliorare la qualità di vita delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare ed in particolare la loro piena partecipazione alla vita della comunità. A tal fine potrà richiedere agli organi competenti la legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni di cui all'art. 4, c.2, del D.P.C.M. 21 giugno 2007.
- b. Esercita il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi in

applicazione delle disposizioni di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari.

c. E' legittimata a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione; ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite all'Associazione; a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità associative.

d. Promuove azioni a sostegno della ricerca scientifica, anche mediante assegnazione di borse di studio.

e. Promuove e pone in essere progetti finalizzati a sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatologiche, della disabilità e dell'handicap causato da patologie reumatologiche croniche e rare;

f. Promuove ricerche e studi in Italia e all'estero.

g. Promuove incontri per favorire scambi di esperienze finalizzati alla conoscenza e alla condivisione.

h. Opera per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali e socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti allo stesso accreditati e convenzionati a favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, e svolge quelle attività che abbiano carattere complementare, rientranti nelle finalità associative, atte a migliorare nella globalità la condizione di vita delle persone affette da malattie reumatologiche croniche e rare.

i. Quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti, svolge, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative: azioni di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria in favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, e delle persone con patologie similari. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera e di quelle indicate alle lettere d) ed e) propone modalità concertate di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzioni, nonché forme di programmazione partecipata.

j. Promuove e cura attività di formazione, orientamento ed istruzione per le persone con malattie reumatologiche croniche e rare e per i loro familiari; in particolare, promuove e sollecita interventi per l'inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare.

k. Promuove e cura attività di formazione, orientamento ed istruzione per gli operatori sanitari e sociali che svolgono un ruolo nell'approccio interdisciplinare ai problemi delle malattie reumatologiche croniche e rare.

l. Promuove e cura attività di formazione ed istruzione per i Soci, i propri volontari, nonché per i giovani in servizio civile ed i volontari di altre organizzazioni la cui finalità sia il sostegno alle attività di APMARR, del volontariato in generale e dell'associazionismo.

m. Promuove e cura attività di informazione rivolta alle persone con malattie reumatologiche croniche e rare ed ai loro famigliari, agli operatori sanitari e sociali, a chiunque sia interessato alla problematica specifica.

n. Partecipa a Forum, Consulte, Comitati o Organismi, altrimenti denominati di coordinamento tra Associazioni, o a Cooperative sociali a carattere assistenziale ed altri soggetti del privato sociale. Nel rispetto del D.Lgs 460/97 può sostenere

finanziariamente e/o promuovere lo sviluppo di tali organismi, nei limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo; può partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto.

o. Attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali, regionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

p. Attiva e mantiene il collegamento con associazioni di altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali che perseguono finalità pari o simili a quelle di APMARR.

q. Promuove e cura attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sanitari, sociosanitari e sociali che le malattie reumatologiche croniche e rare comportano in modo specifico relativamente a diagnosi precoce, prevenzione secondaria, accesso alle cure e riabilitazione.

r. Promuove e svolge iniziative ed attività di carattere culturale e ricreativo a favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare.

s. Promuove e cura la conoscenza riguardo le attività svolte dalla Associazione.

t. Cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari.

u. Fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato.

v. Propone e sostiene progetti, anche sperimentali, elaborati anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Enti del Terzo Settore per far fronte ad emergenze locali e favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Art.9 - L'Associazione vieta la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate nei precedenti articoli, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse, e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai lavoratori subordinati o autonomi non potranno essere corrisposte retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

#### PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTO

Art. 10 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la proprietà e diritti reali ed in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposti a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, lasciti, legati e donazioni; dalla partecipazione al riparto del 5 per mille di cui al Decreto

Legislativo n. 111/2017; dai contributi di natura non corrispettiva dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e/o private, da Società private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; da rimborsi derivanti dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statuari; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nonché da proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Associazione di Promozione sociale; da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo e natura promosse o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore. L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti allo svolgimento delle proprie attività.

Il patrimonio minimo dell'Associazione è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che deve essere costituito in forma liquida e disponibile. Se tale patrimonio dovesse essere costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma precedente sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta.

Art. 11 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla preventiva approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso o, qualora ricorrano motivate e particolari esigenze, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla preventiva approvazione del bilancio preventivo e del bilancio sociale quando previsto. I rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 12 - L'Associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione. Gli utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### SOCI

Art. 13 - Possono essere Soci dell'Associazione sia le persone fisiche, sia le Associazioni di Promozione Sociale, sia altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale. Il numero dei Soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. APMARR garantisce a tutti i Soci in ordine con il pagamento della quota associativa pari opportunità e piena partecipazione agli Organi sociali. APMARR esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono essere Soci i soggetti che si propongono di contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- a) Juniores, persone che non hanno compiuto il 18° anno di età;
- b) Ordinari, persone o Enti del Terzo Settore che versano la quota associativa annuale;

c) Sostenitori, hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario, ma versano una quota annua maggiore rispetto a quella fissata per il socio ordinario.

I Soci inadempienti con il versamento della quota dell'anno in corso non hanno diritto di voto attivo e passivo e, pertanto, non possono partecipare agli Organi sociali. Per i soci Juniores, il diritto di voto viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 320 c.c.

L'Assemblea dei Soci fissa annualmente l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci. Coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza alle persone con malattia reumatologica cronica o rara, nonché al progresso dell'Associazione, sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con la dizione "Soci Onorari", i quali non hanno l'obbligo di versare la quota associativa ma hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 14 - I nuovi aderenti devono manifestare esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell'Associazione specificando la qualità di socio che intendono rivestire. In caso di minore età del nuovo aderente, la domanda dovrà essere sottoscritta da colui che ha la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo è l'Organo sociale deputato a deliberare sulla accettazione o sul diniego delle domande di adesione all'Associazione. In caso di accoglimento della domanda, l'adesione del neo-socio è annotata nel libro soci dopo il pagamento della quota associativa annuale. La motivazione dell'eventuale diniego deve essere comunicata al richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il diniego può essere esercitato solo per gravi e motivate ragioni che saranno oggetto di precisazione nel Regolamento statutario. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che si esprimerà alla prima riunione utile.

La qualità di Socio comporta, decorsi tre mesi dalla data di registrazione nel Libro dei Soci, il diritto di voto attivo e passivo nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il diritto di essere eletto alle cariche sociali (voto passivo) spetta solo ai Soci maggiorenni. Il Socio che non ha versato la propria quota di iscrizione per l'anno solare in corso non ha diritto di voto.

Art. 15 - I Soci si impegnano al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative, a non operare in contrasto con gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale. Si impegnano altresì nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle questioni relative alle malattie reumatologiche croniche e rare e si adoperano affinché la pari dignità delle persone che ne sono affette sia riconosciuta e rispettata.

Art. 16 - Le attività di volontariato sono prestate, in modo non occasionale, a titolo spontaneo, personale e gratuito e senza scopo di lucro. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in appositi regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e l'attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso, tanto ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinate o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. In favore del volontario, dovrà essere stipulata una polizza che garantisca una adeguata copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per:

- recesso, secondo quanto disposto dalla Legge;
- espulsione, che viene deliberata, nei casi previsti dal Regolamento, dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Proviviri;
- mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
- decesso.

Art. 18 - Il Socio che abbia cessato per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione non può pretendere la restituzione delle quote associative versate, né avere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

#### ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Proviviri.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20 - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e dai Soci Onorari.

Art. 21 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, con le modalità previste dal Regolamento statutario, e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre centoventi giorni (centottanta giorni qualora ricorrano motivate e particolari esigenze) dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa è altresì convocata dal Presidente in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto definiti all'articolo precedente del presente Statuto.

Il luogo fisico di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito in un comune differente da quello della sede sociale, purché nel territorio italiano. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, la modalità dell'adunanza, oltre che l'eventuale indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e della modalità dell'adunanza in caso di seconda convocazione, deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima dalla data prevista sul sito dell'Associazione e inoltrato ai Soci con qualsiasi mezzo idoneo a garantire prova della conferma di avvenuta ricezione. Il Regolamento statutario potrà prevedere eventuali urgenze e modalità di convocazione. L'Assemblea potrà essere svolta sia con presenza fisica che a distanza in forma di videoconferenza attraverso idonea piattaforma audio-video purché dia la possibilità di identificare il Socio partecipante e la possibilità di far intervenire ed esprimere allo stesso il voto sia palese che segreto.

Art. 22 - L'Assemblea dei Soci ordinaria è valida in prima convocazione quando

sono presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

In Assemblea straordinaria, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza dei 3/4 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento, la trasformazione di APMARR e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Ciascun associato ha diritto a un voto. E' prevista la delega.

Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, salvo quanto previsto nel Regolamento.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci, ancorché non intervenuti. Le modalità di

pubblicità delle delibere saranno materia di Regolamento.

Le delibere prese dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti i Soci di APMARR, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 23 - L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione:

a. elegge, per ogni mandato ossia ogni tre anni, previa verifica della insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo quando necessario, il Collegio dei Revisori quando necessario, ed il Collegio dei Probiviri, sulla base delle candidature presentate nei modi stabiliti dal Regolamento;

b. delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

c. delibera sulla relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo relativa all'esercizio associativo precedente;

d. delibera sul rendiconto di esercizio e sul bilancio preventivo, predisposti Consiglio Direttivo;

e. su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Onorari;

f. delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'espulsione o la cessazione dalla carica di un Consigliere o altro Socio ricoprente carica sociale;

g. stabilisce la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

h. ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;

i. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o ad essa demandato per Legge o per Statuto;

j. delibera modifiche e/o integrazioni dei criteri per l'ammissione di nuovi Soci;

k. approva i verbali delle proprie sedute;

l. delibera e ratifica l'operato del Consiglio Direttivo che in caso di urgenza e/o di pericolo, ha dovuto prendere decisioni spettanti all'Assemblea dei Soci, circa i requisiti di urgenza e/o di pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa;

m. delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

n. delibera circa la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

o. nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto;



p. le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, salvo quanto previsto nel Regolamento;

q. le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di cinque ad un massimo nove elementi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, preventivamente candidatisi secondo le modalità definite nel Regolamento. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere di numero pari e deve garantire la massima rappresentatività nazionale possibile.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di governo, vigila sull'andamento della Associazione assicurando il rispetto della Legge, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, garantendo che si operi in modo organico e coeso per la realizzazione delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. nomina tra i Consiglieri, un Vicepresidente;
- b. formula ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, e ogni tre anni il programma di attività triennale dell'Associazione da proporre all'Assemblea dei Soci;
- c. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d. approva il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e. può nominare il Tesoriere e fissarne le funzioni e le deleghe. L'incarico di Tesoriere può essere anche ricoperto da un Socio non Consigliere;
- f. per gravi motivi sospende il Socio dalla carica sociale rivestita o delibera la non ammissione o la decadenza dalla stessa secondo quanto previsto nel Regolamento associativo, nelle more della delibera dell'Assemblea dei Soci;
- g. nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento statutario delibera l'espulsione dalla Associazione di aderenti;
- h. elabora le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- i. emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento ed atti, non in contrasto con lo Statuto, aventi portata generale;
- j. nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- k. ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente in materie di competenza del Consiglio Direttivo;
- l. delibera su impegni di spesa di importi particolarmente importanti meglio stabiliti nel Regolamento;
- m. delibera le eventuali costituzioni di Commissioni o Gruppi per Patologie fissandone le funzioni, le competenze, le responsabilità e i compiti;
- n. delibera su tutto quanta non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.
- o. redige e delibera i Regolamenti presentandoli alla prima Assemblea utile dei Soci per la ratifica;
- p. può, se deciso dall'Assemblea dei Soci, nominare tra i suoi membri un Comitato esecutivo, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della

delega;

q. di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo

nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza e/o di pericolo, il Consiglio Direttivo può prendere delle decisioni spettanti all'Assemblea dei Soci; in tal caso è necessario il parere conforme dell'Organo di controllo se nominato, che accerti che ricorrono i requisiti di urgenza e/o di pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### PRESIDENTE

Art. 25 - Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi. Il Presidente ha i seguenti compiti, poteri e responsabilità:

- a. è titolare della legale rappresentanza dell'Associazione e della firma sociale;
- b. convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
- c. sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Statutari a parte;
- d. in caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, e convocando con urgenza il Consiglio Direttivo;
- e. in qualità di Datore di lavoro, assume e licenzia personale dipendente rispettando le relative norme contrattuali, fissa mansioni e compensi. Ha facoltà di comminare ai dipendenti provvedimenti sanzionatori per motivi disciplinari senza che gli stessi possano ricorrere al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci. Relativamente al D.Lgs 81/2008 si attiene agli obblighi previsti in ordine alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. In relazione al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si attiene a quanto in esso stabilito circa i diritti del singolo Socio relativamente al trattamento, la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione dei dati personali;
- f. delibera spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione periodicamente previsto dal Consiglio Direttivo;
- g. autorizza, sentito il Consiglio Direttivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti postali e bancari;
- h. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- i. delibera su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo;
- j. adisce, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

Nel mandato successivo a quello in cui ha ricoperto la carica di Presidente, egli può rivestire la qualifica di "Past President" con funzioni di affiancamento del nuovo Presidente eletto onde garantire continuità di gestione. Il Past President in tale veste ha facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo ed i relativi verbali.

#### VICEPRESIDENTE

Art. 26 - APMARR prevede la nomina di un vicepresidente, il quale sarà nominato,

fra i Consiglieri neo eletti, in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea dei Soci elettiva. In caso di assenza o impedimento e per funzioni specifiche, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in tutti i suoi compiti, poteri e responsabilità.

#### ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al paragrafo precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Assemblea dei Soci può nominare l'Organo di controllo cui affidare l'incarico di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

All'atto della nomina, l'Assemblea stabilirà se nominare un Organo di controllo monocratico o collegiale. In caso si optasse per la nomina di un Organo di controllo collegiale, esso sarà costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile, comma secondo, del C.C. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, del D.Lgs n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria all'interno dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.28 - La nomina del Revisore legale dei conti è obbligatoria, se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti, per due esercizi consecutivi, indicati nel primo comma dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017 o quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 dello stesso Decreto. L'obbligo di cui al paragrafo precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017 non vengono superati.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere un Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 29 - l'Organo di Controllo:

- a. il mandato dell'Organo di Controllo ha una validità pari a tre anni ed è rinnovabile previa elezione;
- b. elegge, se collegiale, al suo interno un Presidente tra gli iscritti nell'Elenco dei Revisori legali dei conti;
- c. presenta ogni anno, all'Assemblea dei Soci, una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo. esamina ed esprime parere sul bilancio sociale;
- d. ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Direttivo, di cui riceve le convocazioni ed i relativi verbali;
- e. nei casi di necessità e/o di urgenza e/o di pericolo di cui all'art. 23 del presente statuto, fornisce il proprio parere conforme ad accertare che ricorrano i presupposti di necessità, urgenza, pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa;
- f. mantiene aggiornati e custodisce i propri registri.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia di giurisdizione interna, esso è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 31 - Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- a. esprime pareri nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- b. esprime parere su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- c. il parere del Collegio dei Probiviri, è pronunciato per iscritto e sinteticamente motivato, dovrà essere reso noto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta ed in ogni caso andrà comunicato al Consiglio Direttivo.

#### COMITATO SCIENTIFICO

Art. 32 - APMARR prevede la composizione di un Comitato Scientifico composto da medici, ricercatori e operatori professionali, consulenti dell'Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria e sociosanitaria, e ogni soggetto ritenuto utile al perseguimento degli scopi statutari. I componenti sono individuati dal Consiglio Direttivo.

Assolve i compiti ad esso affidati dal Consiglio Direttivo attraverso il Presidente.

Le funzioni e l'attività del Comitato Scientifico possono essere disciplinate da un regolamento.

#### LIBRI SOCIALI

Art.33 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
- b. registro dei volontari;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art.34 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

#### BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 35 - Quando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, APMARR ha l'obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e ai dirigenti. La decisione di elaborare il Bilancio Sociale è demandato al Consiglio Direttivo fino a quando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superino il milione di euro. La redazione del Bilancio Sociale dovrà essere coerente a quanto riportato dall'art.14 del Codice del terzo Settore secondo le linee guida stabilite dall'apposito Decreto adottato dal Ministero del Lavoro.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 36 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 22 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### NORMA DI RINVIO

Art. 37 - Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017), al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Con il Regolamento viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Lecce, ovvero quello della città in cui ha la sede legale l'Associazione, salvo i casi di competenza inderogabile.

F.TO: ANTONELLA CELANO - GIGINO ROLLO NOTAIO (impronta del sigillo)